

COMUNE DI RESIA
Provincia di Udine

STATUTO COMUNALE
(Legge 8 giugno 1990, n. 142)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 83, del 28 novembre 2014, esecutiva ai sensi di legge.

Articolo 1 Principi Generali

1. Il comune di Resia è ente locale autonomo, in forza dell'ordinamento generale della Repubblica Italiana e si riconosce parte integrante dell'Unione Europea.
2. Esso rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, favorendo le pari opportunità riguardo alla qualità della vita dei cittadini, tutelando e valorizzando l'ambiente nella sua complessità, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.
3. Il comune di Resia è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.
4. Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione, regola le funzioni degli organi e la partecipazione popolare.

Articolo 2 Territorio, Popolazione e Lingua

- 1 Il comune di Resia, classificato montano a ogni effetto di legge, è situato nella parte nord – orientale della Repubblica Italiana, comprende parte della val Resia, la Conca Prevala e la totalità della valle di Ucea con un'estensione territoriale di 119,21 kmq. Confina con i comuni di Lusevera, Venzona, Resiutta, Chiusaforte e con la Repubblica di Slovenia.
- 2 Il Comune di Resia/Rešija si compone delle frazioni di Prato/Ravanzà (capoluogo amministrativo e sede comunale), San Giorgio/Bilä, Gniva/Njivä, Oseacco/Osoane, Stolvizza/Solbiza e Ucea/Učja e le borgate di Lischiazze/Liščaze, Gost/Höst e Coritis/Koritö e dal relativo territorio di pertinenza come da planimetria allegata al presente statuto.
3. Sul suo territorio si è insediata la comunità autoctona resiana con una propria specificità etnico – linguistica sovrapponendosi ad antichi abitatori.
4. Il resiano, lingua autoctona di Resia, può essere ammesso, accanto all'italiano con pari dignità grafiche, nei toponimi e idronimi, nella cartellonistica stradale e nelle risposte scritte del Comune per i cittadini che ne fanno richiesta in applicazione all'articolo 6 della Costituzione repubblicana.
5. L'Amministrazione Comunale sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono i fini della valorizzazione delle tradizioni folcloriche resiane, della salvaguardia del patrimonio ambientale ed artistico, del mantenimento delle manifestazioni folkloristiche o di espressione artistica popolare.
6. L'uso orale della lingua resiana è consentito in Consiglio Comunale purché tutti i membri la conoscano.
7. Il Comune può indire censimenti linguistici con modalità stabilite da regolamento.

Articolo 3 Stemma, Gonfalone e Onorificenze

1. Il comune ha un proprio stemma, gonfalone e sigillo che sono quelli storicamente in uso, custoditi nella sede municipale del capoluogo Prato/Ravanzä.
2. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con la denominazione di “Comune di Resia – Rošajanske Kumün”.

3. Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2002 il Comune è decorato con la Medaglia d'Oro al Merito Civile [la cui insegna è rappresentata dalla figura 2] per il sisma del Friuli del 1976 con la seguente motivazione: «In occasione di un disastroso terremoto, con grande dignità, spirito di sacrificio e impegno civile, affrontava la difficile opera di ricostruzione del tessuto abitativo, nonché della rinascita del proprio futuro sociale, morale ed economico. Splendido esempio di valore civico e d'alto senso del dovere, meritevole dell'ammirazione e della riconoscenza della Nazione tutta.»

4. Scudo sannitico tripartito con sovrapposta corona nobiliare e contornata alla base da due fronde di cui la sinistra di alloro e la destra di quercia, legate al centro con nastro tricolore nazionale ed è così formato: troncato al primo quarto dal capo, col capo ripartito in due parti, al cantone sinistro del capo d'oro allo scaglione di nero, al cantone destro del capo croce di San Giorgio; nel riquadro sottostante di campo turchino, in abisso albero d'oro con fronde verdi su monte verde in punta, sul fianco sinistro cuore d'oro, sul fianco destro cervo slanciato d'oro .

5. Il gonfalone del comune, drappo riccamente ornato di ricami d'argento e caricato al centro dello stemma comunale, partito in due fasce orizzontali, turchina (in alto) con l'iscrizione in argento recante la denominazione in italiano "COMUNE DI RESIA" e dorata (in basso) con la scritta in nero con la denominazione in resiano "ROŚAJANSKĚ KUMÜN". Il gonfalone porta su di sé la Medaglia d'Oro al Merito Civile. Le parti di metallo e i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto turchino e dorata con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome in italiano e resiano. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento".

6. La fascia tricolore da portarsi a tracolla della spalla destra, con il verde rivolto all'interno con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, rappresenta il distintivo del Sindaco. La fascia tricolore può essere portata da un rappresentante del Sindaco purché facente parte del Consiglio e dal Sindaco autorizzato.

7 Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

8 Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del comune di Resia a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

Articolo 4 Pari opportunità

Riguardo alla situazione degli eletti, per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e dell'art. 4 della L. R. 9 gennaio 2006 n. 1 e successive integrazioni e modificazioni, si opera al fine di garantire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti.

Articolo 5 Consiglio dei Ragazzi

1. Il comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla comunità sociale di appartenenza, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle varie materie in cui intenda realizzare la sua partecipazione nella comunità civile di appartenenza.

3. Le modalità di elezione del Consiglio dei Ragazzi, la sua durata e il suo funzionamento sono stabiliti da apposito regolamento.

Articolo 6 Organizzazione Sovra comunale

1. Il comune di Resia promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e in special modo con i Comuni finitimi e l'Ente Parco delle Prealpi Giulie, al fine di coordinare e organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, in un'ottica di razionalizzazione, funzionalità ed economia, nell'interesse delle diverse comunità.

2. Per le finalità enunciate al comma 1, il Comune opera nell'ambito delle istituzioni e organizzazioni sovra comunali in base a quanto previsto dalle leggi

TITOLO II ORDINAMENTO DEL COMUNE

Capo I Consiglio Comunale

Articolo 7 Organi del Comune

Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Articolo 8 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri determinati per legge.

2. L'elezione del Consiglio comunale e la durata in carica sono quelle stabilite dalle leggi vigenti. Il consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti nell'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000 e a quelli che gli vengono attribuiti da specifiche norme di legge statale e regionale.

Articolo 9 Convocazione della prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco, che la presiede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione stessa.

Articolo 10 Adempimenti della Prima Seduta

1. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto deve convalidare la nomina dei Consiglieri eletti.

2. Il Sindaco presta Giuramento.

3. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e i componenti della Giunta comunicando le deleghe loro attribuite.

4. Il Consiglio Comunale elegge, tra i propri componenti, la commissione elettorale comunale.

Articolo 11 Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco.

Deve riunirsi almeno due volte l'anno:

- a) per deliberare il bilancio di previsione;
- b) per deliberare il conto consuntivo.

2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Sindaco lo ritenga opportuno e quando lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi salvo i casi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 12.

4. Le sedute del Consiglio si tengono nell'apposita Sala della Casa Comunale. Per gravi e giustificati motivi, il Sindaco può determinare in diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

Articolo 12 Regolamento

Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri, il regolamento del proprio funzionamento. Qualora la maggioranza non sia raggiunta alla prima convocazione, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e il regolamento è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Articolo 13 Scioglimento del Consiglio

1. Il consiglio comunale può essere sciolto per:

- a) Atti contrari alla Costituzione repubblicana;
- b) Gravi persistenze di violazione di legge;
- c) Gravi motivi di ordine pubblico;
- d) Impossibilità di assicurare il suo normale funzionamento;
- e) La mancata approvazione dei bilanci;
- f) Dimissioni presentate dalla metà dei consiglieri assegnati;
- g) Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

Articolo 14 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui al Titolo III, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe a essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e altri Enti sovra ordinati, costituzione e modificazione di forme associative;

- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi. Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge;
- n) materie diverse espressamente indicate dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 15 Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio se in numero pari ad almeno un terzo e l'inserimento nell'ordine del giorno di tale seduta, da tenersi entro 20 giorni dalla richiesta, delle questioni richieste con detta istanza. Di presentare interrogazioni e mozioni.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende ed enti dipendenti, senza alcuna formalità, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto e alla riservatezza nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono, nella successiva riunione di Consiglio comunale, alle interrogazioni e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.
5. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive decadono dal consiglio comunale.
6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, previa deliberazione a maggioranza di due terzi dei consiglieri e comunicata al Consigliere interessato il quale può far valere per iscritto le proprie ragioni entro 10 giorni. Su tali giustificazioni il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Articolo 16
Commissione per lo Statuto e per i Regolamenti

1. Il Consiglio comunale nomina una commissione permanente per curare l'aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti a esso correlati al fine di esaminare preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nonché coordinarle in una bozza articolata e di sottoporla con il proprio parere all'approvazione del Consiglio comunale.
2. La commissione è nominata su designazione dei gruppi e con criterio proporzionale.

Articolo 17
Consulte Speciali

1. Il Sindaco o la Giunta comunale possono nominare consulte speciali composte da amministratori per l'esame di specifiche materie nonché collaborazioni su varie tematiche. Di norma tali consulte possono avvalersi della collaborazione di esperti esterni.
2. Il regolamento stabilisce le modalità dei lavori delle consulte speciali le quali, in ogni caso, vengono presiedute dal Sindaco o suo delegato.

Articolo 18
Gruppi Consiliari e Capigruppo

1. I consiglieri eletti in una medesima lista costituiscono un gruppo consiliare.
2. Ai fini della valida costituzione del gruppo consiliare è necessaria la partecipazione di almeno due consiglieri. I consiglieri che si dichiarano indipendenti dai gruppi di origine possono costituirsi in un gruppo misto.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto alla Segreteria comunale il nome del proprio capogruppo entro 10 giorni dalla prima riunione del consiglio comunale di insediamento e convalida del Consiglio comunale neo eletto. Eventuali variazioni devono essere comunicate per iscritto.
4. In mancanza di designazione si intende capogruppo, dei consiglieri appartenenti al medesimo gruppo, il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Capo II
La Giunta

Articolo 19
Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di quattro assessori compreso il Vicesindaco.
2. Il Sindaco può avvalersi della facoltà di nominare Assessore un cittadino non facente parte del consiglio. L'Assessore di nomina esterna deve avere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Articolo 20
Nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione. La nomina della Giunta avviene anteriormente alla prima seduta del Consiglio.

2. Il Sindaco con provvedimento formale può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 21 Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Non può essere Assessore esterno.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore anziano, intendendosi chi da più tempo ricopre tale carica. A parità di durata della carica prevale l'età anagrafica.

Articolo 22 Convocazione e Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali che devono essere firmate dal Sindaco e dal Segretario.

3. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, dell'efficienza e dell'efficacia.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto Consiglieri comunali, esperti, consulenti esterni, tecnici e responsabili del servizio invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

5. In caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vicesindaco. La Giunta è validamente riunita quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti. Le delibere sono a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

Articolo 23 Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione residuali che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco.

2. Gli Assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto, all'esercizio della potestà collegiale della Giunta, esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti nell'ambito dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta.

3. Alla Giunta in particolare sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- b) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio; approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
- c) formula proposte relative all'adozione di regolamenti di competenza consiliare;
- d) approva i progetti, i programmi esecutivi o loro varianti in esecuzione di atti fondamentali, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio;
- e) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla Legge o dallo Statuto ad altro organo;
- f) approva il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- g) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;

- h) approva il Piano delle risorse e degli obiettivi su proposta del Segretario comunale o, se nominato, su proposta del Direttore generale;
- i) determina i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti e risultati dell'attività ai fini del controllo interno;
- j) approva le convenzioni attuative delle associazioni intercomunali;
- k) determina il fabbisogno triennale di assunzione del personale e la dotazione organica;
- l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum locali;
- m) dispone le autorizzazioni a stare in giudizio per la tutela del Comune;
- n) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e/o donazioni salvo la competenza consigliare, giusto quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000.

CAPO III Il Sindaco

Articolo 24 Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta comunale e assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
6. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale, nella prima riunione dopo le elezioni, pronunciando la formula prevista dalla norma di legge. Analoga formula può espressa in lingua resiana.
7. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio.
8. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio stesso.

Articolo 25 Competenze

1. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione locale, attende ai seguenti compiti di carattere amministrativo:
 - a) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate all'ente ed ha la rappresentanza generale del Comune;
 - b) sovrintende e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) ha facoltà di affidare ad Assessori e Consiglieri la cura di particolari settori dell'amministrazione comunale, delegandone le relative competenze e coordinando la loro attività;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa delegata ai singoli assessori;

- e) impartisce direttive generali al Segretario comunale riguardo agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- g) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) adotta ordinanze ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267 /2000, informa la prefettura delle stesse;
- i) rilascia le autorizzazioni e le concessioni edilizie e presiede l'eventuale commissione edilizia;
- j) coordina gli orari dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, a proposito delle manifestate esigenze della collettività;
- k) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni;
- l) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- m) conferisce gli incarichi ai dirigenti; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Egli ha compiti di vigilanza e:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.

3. Egli ha compiti di organizzazione e:

- a) presiede la Giunta e il Consiglio comunale. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e stabilisce la convocazione del Consiglio comunale. Quando la richiesta è formulata da un terzo dei Consiglieri vi provvede analogamente in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- b) convoca i capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze e attribuzioni a uno o più Assessori;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- f) risponde nella prima seduta utile del Consiglio, alle interrogazioni, interpellanze e alle istanze di sindacato ispettivo presentato dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 26 Organizzazione Strutturale

1. La struttura organizzativa dell'Ente, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni, si può articolare come segue:

- a) Servizi;
- b) Uffici;
- c) Servizi limitatamente alla farmacia rurale comunale.

2. L'organizzazione inerente alla suddetta articolazione è disciplinata da apposito Regolamento organico in base ai criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

4. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati a proposito delle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune e alle disponibilità finanziarie consolidate dell'Ente.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione dei Servizi, i criteri di valutazione dei titolari di posizione organizzativa e del personale e le modalità di revoca dell'incarico.

Articolo 27

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale che è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività, inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) esprime il parere di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei Servizi;
- c) roga su richiesta tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

4. Oltre ai compiti, di cui al precedente comma 3, previsti dall'art 97 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni e integrazioni, il Segretario comunale esercita le seguenti funzioni:

- a) presiede le commissioni di concorso e di selezione del personale, assumendo al contempo anche la responsabilità dei relativi procedimenti;
- b) adotta gli atti di gestione del personale relativamente ai responsabili di Servizio;
- c) adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili di Servizio, fatto salvo quanto previsto dalla convenzione con la Provincia per l'utilizzo dell'ufficio dei procedimenti disciplinari;
- d) stipula per conto dell'Ente tutti i contratti individuali di lavoro;
- e) adotta i provvedimenti di mobilità interna all'Ente che interessino più servizi;
- f) presiede l'ufficio comunale per le elezioni;
- g) svolge le funzioni di responsabile di Servizio se espressamente attribuite dal Sindaco oppure nei casi di assenza e/o impedimento dei Responsabili titolari;
- h) dirime gli eventuali conflitti di competenza tra i vari uffici;
- i) ogni altra funzione che il presente Statuto, i regolamenti e il Sindaco espressamente gli riservano.

Articolo 28

Responsabili dei Servizi

1. Viene definito responsabile di Servizio il dipendente che sia a capo di Unità Operative, come individuato dal regolamento degli uffici e dei servizi.

2. Al responsabile di Servizio interessato viene richiesto dalla Giunta e dal Consiglio il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e/o contabile su ogni proposta di deliberazione che va diretta al Segretario comunale e ha solo rilevanza interna.

3. Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze e in ambito dell'autonomia allo stesso assegnata.

Articolo 29 Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità per l'attivazione di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:

- a) la durata che non potrà essere superiore a quella del programma;
- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) la natura privatistica del rapporto;
- d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando, per comprovati motivi, questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 30 I controlli interni

1. I controlli interni sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali in condizioni di legalità, efficienza, efficacia ed economicità.

2. L'Amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:

- a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi prefissati.

3. Spetta al regolamento specifico disciplinare le modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.

TITOLO IV ORDINAMENTO FUNZIONALE

Articolo 31 Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, della Pro Loco, dei Comitati e di altre forme di volontariato non organizzato, operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o borgata, al fine di tutelare interessi diffusi o valori culturali, scientifici, religiosi, e di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico, di assistenza, di promozione turistica, sportiva e del tempo libero. A tale fine riserva una particolare attenzione alle iniziative intraprese dagli Enti e dalle Associazioni riconosciuti dall'ordinamento statale o dall'Amministrazione regionale ai sensi della legislazione vigente.

2. L'Amministrazione comunale incoraggia altresì la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici e alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione comunale può inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone modi e norme nell'apposito regolamento.

Articolo 32

Forme di consultazione della popolazione

1. Nelle materie di competenza locale che l'Amministrazione ritenga rivestano interesse comune, e al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione, che possono svolgersi secondo le seguenti forme:

- a) confronto diretto tramite assemblea;
- b) interlocuzione attraverso questionari;
- c) coinvolgimento nei lavori delle commissioni consiliari;
- d) ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

2. Per la realizzazione delle iniziative l'Amministrazione comunale promuove adeguate forme di pubblicità, compreso l'utilizzo del sito informatico del comune.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che pervengono da parte dei cittadini, singoli o associati, formano oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale deve comunque dare riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Articolo 33

Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte, intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le richieste devono essere presentate per iscritto e in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvede a inoltrarle al Sindaco.

3. Il Sindaco affida le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, devono esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 90 giorni.

4. Il Sindaco, attraverso l'ufficio Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informa tempestivamente e motivatamente per iscritto, dell'esito e dei successivi eventuali sviluppi procedurali, con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Articolo 34

Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini del Comune di Resia all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione in materia di esclusiva competenza locale. Sono ammessi al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente.

3. L'iniziativa referendaria può essere presa dal Consiglio comunale con il voto favorevole di un terzo dei consiglieri assegnati o da un terzo degli elettori aventi diritto.
4. Presso il Consiglio Comunale agisce una apposita commissione temporanea, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo:
 - a) all'ammissibilità per materia, considerate le indicazioni del precedente secondo comma;
 - b) al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
5. La verifica della regolarità della presentazione delle firme spetta alla Commissione. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione presenta una relazione al Consiglio Comunale il quale ove nulla osti, indice il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.
6. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, deve assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
7. Le modalità operative per la consultazione referendaria formano oggetto di apposito regolamento approvato dal Consiglio.
8. Lo spoglio delle schede referendarie, provenienti dalle tre sezioni elettorali, avverrà contestualmente presso il seggio della sezione 1, sede principale della municipalità.
9. Il referendum non è valido se non vi ha partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
10. I referendum possono essere revocati e/o sospesi con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.
11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Articolo 35

Pubblicità degli atti e partecipazione al procedimento amministrativo

1. Gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
2. Presso gli uffici comunali è possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
3. Le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti sono pubblicati on line sul sito del Comune e all'Albo comunale in modo che il dispositivo sia leggibile.

Articolo 36

Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

Il diritto di accesso agli atti e ai documenti è riconosciuto indistintamente a tutti i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge e da apposito regolamento.

TITOLO V FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 37
Ordinanze Contingibili e urgenti

Il Sindaco adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Articolo 38
Regolamenti

1. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. I regolamenti adottati e loro modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro affissione all'albo pretorio comunale.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente statuto continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto con esso compatibili.

Articolo 39
I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia e imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto a una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, riguardo alle caratteristiche e alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione o in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune e aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
9. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta l'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

10. Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione e convenzioni, con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Articolo 40 L'Azienda Speciale

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra chi abbia i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica e amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.
4. Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.
5. Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'azienda.
7. Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.
9. Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale il piano – programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale e azienda speciale, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio.

Articolo 41 L'Istituzione

1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, non necessariamente amministratore comunale, il Consiglio di amministrazione e il Direttore. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
3. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'Istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
4. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
5. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

6. Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale il piano – programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale e Istituzione, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio.

Articolo 42

Gestione dei servizi in forma associata

1. Il comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato e operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare a enti sovra comunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni e a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi e i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.
6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, devono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione d'indirizzo e controllo degli enti aderenti.
7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, sono di competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 43

Società per Azioni

1. Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze istituzionali di altri Enti, costituire apposite Società per Azioni. Il Comune provvederà alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari con procedure di evidenza pubblica. In ogni caso l'atto costitutivo della società dovrà prevedere l'obbligo del Comune di nominare uno o più amministratori e sindaci.
2. Il Comune, anche con la partecipazione di altri Enti Pubblici, può costituire Società per Azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
3. Gli azionisti privati saranno scelti tramite procedure di evidenza pubblica.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 44

Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. Entro il termine stabilito per legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per ciascun anno.
4. Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti e interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
5. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi e il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza e assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
6. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica e aggiornamenti, sulla realizzazione delle entrate e all'andamento della spesa.
7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
8. La Giunta municipale presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite e agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
9. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini e agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Articolo 45 Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, a proposito della natura e alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali all'erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
4. I beni comunali, mobili e immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.

Articolo 46 Revisione economico-finanziaria

1. Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle Istituzioni.

2. Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
3. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza e i risultati.
4. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto a ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
5. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.
6. La sua partecipazione è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto e le variazioni di bilancio, comunque l'eventuale assenza non impedirà all'organo di deliberare;
7. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nelle sue funzioni di controllo e indirizzo; esercita, secondo le disposizioni dei regolamenti di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del consuntivo stesso.
8. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale e i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VII DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 47 Albo Pretorio e Trasparenza

1. E' individuato nella sede municipale un apposito spazio da destinare ad albo pretorio e on line sul sito del Comune per la pubblicazione di tutti gli atti del Comune salvo che per legge o per regolamento non debbano essere secretati.
2. La pubblicità deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facile lettura.
3. Per particolari atti, indicati dal Sindaco, possono essere individuati appositi spazi nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 48 Disposizione finale

Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti con il presente statuto, i regolamenti comunali attualmente vigenti.³

Art. 49 Entrata in vigore dello Statuto

Lo Statuto Comunale entra in vigore trascorsi quindici giorni dall'affissione all'albo pretorio.

Il presente Statuto abroga quello precedente.